Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 188

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 31 luglio 1961

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. 13.390 - Semestrale L. 7.330 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 188 DEL 31 LUGLIO 1961:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. 655.

Norme sul conglobamento delle retribuzioni dei dipendenti dagli enti lirici e sinfonici.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. 656.

Norme sul trattamento economico e normativo dei professori di orchestra, degli artisti del coro e dei tersicorei, dipendenti da enti lirici e sinfonici.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. 657.

Norme sul trattamento economico e normativo dei professori di orchestra dipendenti da imprese di operetta, varietà, avanspettacolo e spettacoli similari e dai teatri e cinema-teatri ove agiscono le suddette imprese, nonchè dei professori di orchestra dipendenti da imprese di complessi orchestrali di musica leggera e da ballo che agiscono fuori dagli esercizi cinematografici e teatrali.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. 658.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dagli esercizi teatrali e dalle compagnie teatrali.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 giugno 1961, n. 644.

Disposizioni integrative della legge 28 febbraio 1953, n. 103, contenenti provvedimenti a favore della città di Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 103, è sostituito dal seguente:

« La Cassa depositi e prestiti e gli Istituti previdenziali e di assicurazione sono autorizzati a concedere al comune di Roma, per il finanziamento di opere pubbliche di sua competenza, mutui per un ammontare complessivo di 75 miliardi, a partire dal 1° gennaio 1953 e fino al 31 dicembre 1962 ».

Art. 2.

E' autorizzato l'impiego — entro il 31 dicembre 1962 — dei limiti d'impegno di cui al citato articolo 2, che alla data del 30 giugno 1960 non risultano ancora utilizzati.

Art. 3.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge la misura del contributo di cui al terzo comma del suindicato articolo 2 non potrà essere superiore al 3 per cento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1961

GRONCHI

FANFANI — ZACCAGNINI — SCELBA — TAVIANI — TRABUCCHI — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 8 luglio 1961, n. 645.

Composizione delle Commissioni mobili e dei Consigli di leva.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La facoltà prevista dall'articolo 1 della legge 25 aprile 1957, n. 308, di attribuire, fino al 31 dicembre 1960, ad ufficiali dell'Esercito la presidenza dei Consigli di leva e delle Commissioni mobili di leva quando la situazione deficitaria del relativo ruolo organico non consenta di destinare all'anzidetta presidenza un commissario di leva, può essere esercitata fino al 31 dicembre 1963.

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 10 gennaio 1961.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — ANDREOTTI — SEGNI — GONELLA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 8 luglio 1961, n. 646.

Riordinamento dell'indennità al personale del servizio dei fari e del segnalamento marittimo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La misura dell'indennità di alloggio prevista a favore del personale ausiliario di ruolo per il servizio dei fari e del segnalamento marittimo dalla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 65 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 22 luglio 1915, n. 1240, è fissata in lire 5.000 mensili.

Art. 2.

L'indennità per maggiori e speciali servizi di cui alla lettera *e*) del primo comma dell'articolo 65 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 22 luglio 1915, n. 1240, è sostituita dall'indennità per abbinamento di incarichi, che è dovuta all'agente il quale, oltre all'incarico del funzionamento e della manutenzione di uno o più segnalamenti, abbia quello della ricarica di bombole o altri inerenti al servizio del segnalamento.

La misura dell'indennità per abbinamento di incarichi è fissata in lire 1.000 mensili.

Art. 3.

Le indennità di cui al secondo comma dell'articolo 65 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 22 luglio 1915, n. 1240, sono sostituite da un'unica indennità denominata di reggenza, la cui misura è fissata in lire 1.000 mensili.

Art. 4.

Agli agenti che svolgono effettivamente le mansioni di elettromotorista o di radiotelegrafista-elettromoto-

rista, e che siano in possesso del relativo brevetto, è corrisposta una indennità rispettivamente di lire 75 e 150 giornaliere.

Art. 5.

Le indennità previste dagli articoli precedenti sono estese, alle stesse condizioni e modalità, al personale non di ruolo, comunque denominato, che disimpegna lo stesso servizio del personale ausiliario di ruolo.

Art. 6.

Le indennità di isolamento, di barca e per la provvista di acqua potabile, previste dall'articolo 65 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 22 luglio 1915, n. 1240, sono soppresse.

Art. 7.

Alla copertura dell'onere presunto di lire 4.300.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1960-1961, sarà provveduto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 182 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto.

All'onere di lire 17.225.000, derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1961-62, sarà provveduto mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il medesimo esercizio corrispondente a quello numero 182 per l'esercizio 1960-61.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — ANDREOTTI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 12 luglio 1961, n. 647.

Provvedimenti per la riparazione dei danni arrecati dalle alluvioni dell'autunno del 1959 agli impianti delle ferrovie calabro-lucane, in regime di concessione all'industria privata.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la riparazione dei danni arrecati dalle alluvioni dell'anno 1959 agli impianti delle ferrovie calabro-lucane in regime di concessione all'industria privata, può essere accordato un concorso dello Stato nei limiti e nelle forme stabilite dalla legge 14 giugno 1949, n. 410, relativa alla riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.

Art. 2.

Per la concessione del concorso previsto dal precedente articolo 1 è autorizzata, anche in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, la spesa di lire 200.000.000 stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti.

All'onere di cui sopra si farà fronte con una corrispondente quota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1959-60.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — SPATARO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 12 luglio 1961, n. 648.

Intitolazione della Stazione bacologica sperimentale di Padova al professore Enrico Verson.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La Stazione bacologica sperimentale di Padova, istituita con regio decreto 8 aprile 1871, n. 187 (Serie 2ª) e disciplinata dal regio decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, è intitolata al professore Enrico Verson, in modo da assumere la denominazione « Stazione bacologica sperimentale professore Enrico Verson » di Padova.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — RUMOR

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 25 luglio 1961, n. 649.

Disposizioni modificative ed integrative delle leggi 30 luglio 1959, n. 623 e 16 settembre 1960, n. 1016.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I termini di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 30 luglio 1959, n. 623, sono prorogati dal 30 giugno 1961 al 30 giugno 1963, per la presentazione delle domande di finanziamento, e dal 31 dicembre 1961 al 31 dicembre 1963 per la stipulazione dei relativi contratti.

Art. 2.

Il limite previsto dall'articolo 3 della legge 30 luglio 1959, n. 623, per il finanziamento delle scorte è elevato da un quinto al 30 per cento.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni dell'articolo 4, comma primo, della legge 30 luglio 1959, n. 623, può essere corrisposto all'Istituto finanziatore, per tutti i contratti stipulati e da stipulare in applicazione della detta legge, per il periodo di utilizzo del finanziamento e fino all'inizio dell'ammortamento, un contributo pari alla differenza tra il tasso che l'Istituto avrebbe praticato per operazioni similari ed il tasso stabilito ai sensi dell'articolo 1 della predetta legge 30 luglio 1959, n. 623.

Art. 4.

La lettera *g*) del primo comma dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, è sostituita dalla seguente:

« *g*) da otto esperti in materia di sviluppo industriale, designati dal Ministro per l'industria e per il commercio di cui due da scegliersi tra i rappresentanti dei lavoratori e due in rappresentanza della cooperazione ».

Art. 5.

Agli esperti di cui al comma secondo dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, diversi dai componenti del Comitato previsto dall'articolo medesimo, può essere affidato l'incarico di particolari indagini e studi necessari al funzionamento del Comitato predetto.

Art. 6.

L'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Il Comitato previsto dall'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, allorchè formula proposte in materia di finanziamenti a medio termine al commercio, è integrato dal direttore generale del commercio interno e da due esperti nei problemi della distribuzione, designati dal Ministro per l'industria e per il commercio ».

Art. 7.

Le disposizioni dell'articolo 2 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, si intendono applicabili anche alle attrezzature delle medie e piccole imprese commerciali finanziate ai sensi della medesima legge.

Art. 8.

Sui finanziamenti che saranno effettuati ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1959, n. 623, destinati alla costruzione di nuovi impianti industriali comportanti investimenti d'importo non superiore a 50 milioni di lire, può essere accordata la garanzia sussidiaria dello Stato entro il limite massimo del 50 per cento delle perdite accertate e per un ammontare complessivo non superiore a 15 miliardi di lire.

La garanzia di cui al comma precedente è concessa con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta del Comitato di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, previo accertamento da parte del Comitato stesso della capacità tecnico-organizzativa dell'imprenditore e della impossibilità del richiedente di offrire in garanzia altri beni oltre l'impianto oggetto del finanziamento.

Il Comitato indicato nel precedente comma è integrato da un ispettore generale della Direzione generale del tesoro.

Art. 9.

La quota del 40 per cento prevista dalla lettera *a*) dell'articolo 6 della legge 30 luglio 1959, n. 623, è elevata al 50 per cento.

Art. 10.

Le disposizioni dell'articolo 8 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, si intendono applicabili a tutte le operazioni relative ai finanziamenti concessi a medie e piccole imprese industriali o commerciali dagli istituti di cui all'articolo 6 della legge medesima.

Art. 11.

Lo stanziamento nello stato di previsione della spesa per il Ministero dell'industria e del commercio, previsto dal primo comma dell'articolo 9 della legge 30 luglio 1959, n. 623, è aumentato di lire 2 miliardi per l'esercizio 1961-62 e di lire 4 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1962-63 al 1974-75.

E' inoltre autorizzato lo stanziameno di lire 4 miliardi per l'esercizio 1975-76 e di 2 miliardi per l'esercizio 1976-77.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte per l'esercizio finanziario 1961-62 con riduzione del fondo stabilito nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo per fronteggiare gli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 12.

Per la concessione dei finanziamenti previsti dalle lettere *c*), *d*) ed *e*) dell'articolo 25 della legge 29 luglio 1957, n. 634, le sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia possono essere autorizzate, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 6 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, all'emissione di obbligazioni o di buoni fruttiferi poliennali anche al portatore entro il limite, rispettivamente, di dieci e di cinque miliardi per ciascun anno fino al 31 dicembre 1962.

I finanziamenti di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) dell'articolo 25 della legge 29 luglio 1957, n. 634, da concedersi dalle predette sezioni di credito industriale, non dovranno in nessun caso superare l'importo di lire

50 milioni per ogni singola iniziativa, salvo che si tratti di finanziamenti integrativi dei prestiti accordati a favore di imprese industriali da parte delle sezioni medesime in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge suddetta.

Per le operazioni di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'articolo 25 della legge 29 luglio 1957, n. 634, effettuate con i fondi indicati nel primo comma, le sezioni sono ammesse ad operare con l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito) ed, allo scopo di praticare il tasso d'interesse del 3 per cento sulle operazioni medesime, possono beneficiare del contributo in conto interessi previsto dall'articolo 4 della legge 30 luglio 1959, n. 623.

Art. 13.

La Sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, istituita con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, è autorizzata a concedere i finanziamenti a medio termine a favore delle cooperative che esercitano attività commerciali, con la disciplina e per gli effetti di cui alla legge 16 settembre 1960, n. 1016.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — COLOMBO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1961, n. 650.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, nella città di Bergamo.

N. 650. Decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bergamo in data 30 novembre 1960, integrato con prospetto senza data e con dichiarazione del 1° marzo 1961, con cui è stata eretta la parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, nella città di Bergamo.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 113. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1961, n. 651.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Antonio Abate, nel comune di Torino.

N. 651. Decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Antonio Abate, sita nel comune di Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 115. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1961, n. 652.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa Generalizia, in Roma, della Congregazione della Santa Unione dei Sacri Cuori.

N. 652. Decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa Generalizia, in Roma, della Congregazione della Santa Unione dei Sacri Cuori.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 114. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1961, n. 653.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della B.M.V. del Carmelo, in località Sciara della frazione di San Giovanni Montebello del comune di Giarre (Catania).

N. 653. Decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Acireale in data 24 agosto 1959, integrato con postilla del 20 novembre 1959, con altro decreto del 7 gennaio 1961 e con dichiarazione del 24 agosto 1959, relativo alla erezione della parrocchia della B.M.V. del Carmelo, in località Sciara della frazione di San Giovanni Montebello del comune di Giarre (Catania)

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 116. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1961, n. 654.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa del Monte Carmelo, nel comune di Maddaloni (Caserta).

N. 654. Decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa del Monte Carmelo, sita nel comune di Maddaloni (Caserta).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 118. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 aprile 1961.

Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei per i servizi della Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1960-61.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585;

Visto l'art. 3, secondo e terzo comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Vista la legge 2 gennaio 1958, n. 3;

Visto il decreto interministeriale n. 20942 del 12 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1960, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 200, con il quale, per l'esercizio finanziario 1959-60, il contingente numerico dei salariati temporanei per i servizi della Direzione generale degli affari generali e del personale è stato determinato in undici unità, delle quali una classificabile alla 1ª categoria;

Ritenuta la necessità di stabilire, per l'esercizio finanziario 1960-61, il contingente numerico dei salariati temporanei per i servizi della cennata Direzione generale;

Decreta:

Per l'esercizio finanziario 1960-61, il contingente numerico dei salariati temporanei per i servizi della Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, viene determinato nel numero di undici unità, delle quali una di 1ª categoria.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 aprile 1961

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1961
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 156

(4752)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1961.
Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modificazioni, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1960, registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1961, registro n. 1, foglio n. 151;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 13 aprile 1961;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di temporanea importazione, per ultimo prorogate con il decreto ministeriale 31 ottobre 1960 (*Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 31 gennaio 1961):

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Acetone, basi piridiche, nitrato e cloridrato di guanidina, tiourea tecnica, piridina pura, anidride succinica, per la produzione di sulfamidici (con validità fino al 13 maggio 1961)	14 maggio 1961	13 novembre 1961
2. Aldrin e dieldrin, per la fabbricazione di insetticidi, domestici e agricoli, liquidi e in polvere (con validità fino al 13 maggio 1961)	14 maggio 1961	13 novembre 1961
3. Cellophane tipo Zenith, in fogli e in nastri, anche avvolti in bobine, per la fabbricazione di trecce per cappelli e di cappelli (con validità fino al 14 maggio 1961)	15 maggio 1961	14 novembre 1961
4. Datteri freschi o secchi, per essere sottoposti a disinfezione e/o maturazione artificiale, lavorazione e impacco (con validità fino al 21 maggio 1961)	22 maggio 1961	21 novembre 1961
5. Fluido adesivo termoindurente e relativo nastro, per incollaggio ceppi freni di autoveicoli (con validità fino al 9 maggio 1961)	10 maggio 1961	9 novembre 1961
6. Glicerina nitrabile e monoglicole etilenico puro per nitrazione, per la fabbricazione di esplosivi (con validità fino al 17 maggio 1961)	18 maggio 1961	17 novembre 1961
7. Juta greggia, per la fabbricazione di micce (con validità fino al 17 maggio 1961)	18 maggio 1961	17 novembre 1961
8. Materiali vari (e precisamente: palloncini di vetro per lampadine elettriche, polvere fluorescente per tubi fluorescenti, lacca P e S concentrata), per la fabbricazione di tubi fluorescenti a catodo caldo e lampadine elettriche (con validità fino al 17 maggio 1961)	18 maggio 1961	17 novembre 1961

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
9. Matrici di film, dei quali sia stata già importata a titolo definitivo la copia di lavorazione, occorrenti per la stampa di copie positive a colori col sistema tecnicolor (con validità fino al 17 maggio 1961)	18 maggio 1961	17 novembre 1961
10. Merci protestate dall'acquirente all'estero e rispedite al fornitore in Italia, per essere sottoposte a lavorazione di perfezionamento o rettifiche, per revisioni, tarature e simili (con validità fino al 2 maggio 1961)	3 maggio 1961	2 novembre 1961
11. Motori, parti staccate ed accessori di autoveicoli, per la costruzione, unitamente a materiali nazionali, di autoveicoli od autotelaio o « chassis » (con validità fino al 2 maggio 1961)	3 maggio 1961	2 novembre 1961
12. Negativi di film, di cui sia stata già importata a titolo definitivo la copia di lavorazione, con o senza guida positiva originale per ciascun film e per ciascun tipo di formato di edizione del film stesso, da impiegare per la stampa diretta di copie positive per lo sfruttamento sul mercato italiano oppure per la produzione di internegativi e controtipi del film, sia in colore che in bianco e nero (con validità fino al 2 maggio 1961)	3 maggio 1961	2 novembre 1961
13. Olio di anilina, carbone attivo e dicloroetano, per la fabbricazione di acido ascorbico e sulfamidici in genere (con validità fino al 21 maggio 1961)	22 maggio 1961	21 novembre 1961
14. Olive verdi o nere, da importare in recipienti di legno del peso non inferiore a kg. 80, per essere riconfezionate in recipienti di vetro o di lamiera, ed altresì in recipienti di legno (questi ultimi per confezioni di peso non superiore a kg. 50) (con validità fino al 14 maggio 1961)	15 maggio 1961	14 novembre 1961
15. Pali di legno allo stato naturale, per essere sottoposti a piallatura ed a processo chimico per la conservazione (con validità fino al 13 maggio 1961)	14 maggio 1961	13 novembre 1961
16. Pelli non buone da pellicceria, gregge, e pelli conciate senza pelo, per la fabbricazione di borsette, di marocchini per cappelli e di articoli da pelletteria, comprese le calzature (con validità fino al 14 maggio 1961)	15 maggio 1961	14 novembre 1961
17. Pesci preparati e conservati in recipienti di lamiera del peso minimo di kg. 1, per essere rilavorati in piccoli recipienti di vetro o di lamiera (questi ultimi per confezioni di peso non superiore a gr. 500) (con validità fino al 14 maggio 1961)	15 maggio 1961	14 novembre 1961
18. Tastini di acetilcellulosa, per essere applicati su macchine da scrivere (con validità fino al 3 maggio 1961)	4 maggio 1961	3 novembre 1961
19. Tetraetile di piombo, per essere miscelate con prodotti petroliferi nazionali o nazionalizzati (con validità fino al 9 maggio 1961)	10 maggio 1961	9 novembre 1961

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 maggio 1961

Il Ministro per il commercio con l'estero
MARTINELLI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1961
Registro n. 25 Finanze, foglio n. 104. — BENNATI

(4732)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1961.

Classificazione a comunale della strada di bonifica « Pettorazza-Bagnara » del Consorzio di bonifica di S. Giustina in Rovigo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la deliberazione in data 7 febbraio 1961, n. 2, con la quale il comune di Pettorazza (Rovigo) ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali della strada Pettorazza-Bagnara sita nel comprensorio del Consorzio di bonifica « S. Giustina »;

Visto il voto n. 1071 del Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 19 maggio 1961, con il quale il detto consesso ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali della strada in parola;

Ritenuto che per la strada suindicata ricorrono le condizioni volute dall'art. 10 della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

E' classificata comunale ed inclusa nell'elenco del comune di Pettorazza (Rovigo) la sottoindicata strada di bonifica:

Strada Pettorazza-Bagnara che allaccia il ponte Bagnara sullo scalo Ceresolo al preesistente tronco di strada comunale, della lunghezza di due chilometri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1961

Il Ministro: ZACCAGNINI

(4749)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1961.

Nuova ripartizione delle circoscrizioni territoriali degli uffici periferici dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
ED
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito in legge 16 giugno 1927, n. 1132, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto l'art. 29 dello statuto dell'Associazione, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, in data 28 marzo 1961, relativa alle variazioni da apportare alle circoscrizioni territoriali degli uffici periferici dell'Ente per un più agevole e spedito funzionamento dei servizi dell'Associazione stessa;

Decretano:

Articolo unico.

E' approvata la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, in data 28 marzo 1961, con la quale le circoscrizioni sezionali e le relative sedi sono state determinate come segue:

Sezione: Piemonte settentrionale, sede: Biella, circoscrizione: Vercelli, Novara, Aosta;

Sezione: Piemonte sud-occidentale, sede: Torino, circoscrizione: Torino, Cuneo;

Sezione: Piemonte sud-orientale, sede: Alessandria, circoscrizione: Alessandria, Asti;

Sezione: Lombardia occidentale, sede: Milano, circoscrizione: Milano, Varese, Como, Sondrio, Pavia;

Sezione: Lombardia orientale, sede: Brescia, circoscrizione: Brescia, Bergamo, Cremona, Mantova;

Sezione: Veneto settentrionale, sede: Verona, circoscrizione: Verona, Bolzano, Trento;

Sezione: Veneto centrale, sede: Venezia, circoscrizione: Venezia, Belluno, Treviso;

Sezione: Veneto meridionale, sede: Padova, circoscrizione: Padova, Rovigo, Vicenza;

Sezione: Veneto orientale, sede: Trieste, circoscrizione: Trieste, Gorizia, Udine;

Sezione: Liguria, sede: Genova, circoscrizione: Genova, Imperia, Savona, La Spezia;

Sezione: Emilia occidentale, sede: Parma, circoscrizione: Parma, Piacenza, Reggio Emilia;

Sezione: Emilia orientale, sede: Bologna, circoscrizione: Bologna, Ferrara, Modena;

Sezione: Romagna, sede: Forlì, circoscrizione: Forlì, Ravenna;

Sezione: Toscana occidentale, sede: Livorno, circoscrizione: Livorno, Massa Carrara, Pisa, Grosseto, Lucca;

Sezione: Toscana orientale, sede: Firenze, circoscrizione: Firenze, Pistoia, Arezzo, Siena;

Sezione: Lazio, sede: Roma, circoscrizione: Roma, Rieti, Viterbo, Frosinone, Latina;

Sezione: Umbria, sede: Terni, circoscrizione: Terni, Perugia;

Sezione: Marche, sede: Ancona, circoscrizione: Ancona, Ascoli Piceno, Pesaro, Macerata;

Sezione: Abruzzo e Molise, sede: Pescara, circoscrizione: Pescara, L'Aquila, Chieti, Teramo, Campobasso;

Sezione: Campania, sede: Napoli, circoscrizione: Napoli, Avellino, Benevento, Caserta, Salerno;

Sezione: Calabria, sede: Catanzaro, circoscrizione: Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria;

Sezione: Puglie settentrionale, sede: Bari, circoscrizione: Bari, Foggia;

Sezione: Puglie meridionale e Lucania, sede: Taranto, circoscrizione: Taranto, Brindisi, Lecce, Matera, Potenza;

Sezione: Sicilia occidentale, sede: Palermo, circoscrizione: Palermo, Trapani, Caltanissetta, Agrigento;

Sezione: Sicilia orientale, sede: Catania, circoscrizione: Catania, Messina, Enna, Siracusa, Ragusa;

Sezione: Sardegna, sede: Cagliari, circoscrizione: Cagliari, Nuoro, Sassari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 luglio 1961

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

(4751)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Termodinamica e termocinetica applicate » presso la Facoltà di ingegneria della Università di Palermo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Palermo, è vacante la cattedra di « Termodinamica e termocinetica applicate », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4845)

Vacanza della cattedra di « Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Pisa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pisa è vacante la cattedra di « Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4846)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente del Consorzio degli utenti delle acque del lago di Albano e suo emissario

Con decreto ministeriale 25 luglio 1961, n. 3788, l'ing. Paolo Giovenale è stato nominato presidente del Consorzio dagli utenti delle acque del lago di Albano e suo emissario, costituito col decreto presidenziale 11 febbraio 1948.

(4806)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notaio

Si rende noto che, con decreto ministeriale del 23 giugno 1961, il notaio dott. Egidio Salinitro, residente ed esercente in Padova, è stato accreditato presso l'Ufficio provinciale del tesoro di quella città per le operazioni di Debito pubblico.

Il direttore generale: GRECO

(4754)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 1961, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 95, sono stati annullati, in conformità della decisione del Consiglio di Stato, IV Sezione, n. 496 in data 23 ottobre 1959-18 maggio 1960, i decreti presidenziali 30 agosto 1956 relativi alla revoca dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova dei signori Giovanni Battista Gualco, Orfeo Succio e Rinaldo De Ferrari.

(4818)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di San Benedetto Ullano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1961, registro n. 19 Interno, foglio n. 103, l'Amministrazione comunale di San Benedetto Ullano (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1958 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4766)

Autorizzazione al comune di Parghelia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1961, registro n. 19 Interno, foglio n. 57, l'Amministrazione comunale di Parghelia (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.462.810, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4767)

Autorizzazione al comune di San Benedetto Ullano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1961, registro n. 19 Interno, foglio n. 104, l'Amministrazione comunale di San Benedetto Ullano (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(4768)

Autorizzazione al comune di Santo Stefano di Rogliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1961, registro n. 19 Interno, foglio n. 109, l'Amministrazione comunale di Santo Stefano di Rogliano (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 465.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4769)

Autorizzazione al comune di Zumpano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1961, registro n. 19 Interno, foglio n. 108, l'Amministrazione comunale di Zumpano (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.804.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4770)

Autorizzazione al comune di San Lucido ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1961, registro n. 19 Interno, foglio n. 106, l'Amministrazione comunale di San Lucido (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 14.190.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4771)

Autorizzazione al comune di Castelbellino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1961, registro n. 19 Interno, foglio n. 51, l'Amministrazione comunale di Castelbellino (Ancona) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.770.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4772)

Autorizzazione al comune di Arcevia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1961, registro n. 19 Interno, foglio n. 50, l'Amministrazione comunale di Arcevia (Ancona) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 40.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4773)

Autorizzazione al comune di Cargeghe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1961, registro n. 19 Interno, foglio n. 40, l'Amministrazione comunale di Cargeghe (Sassari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.840.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4774)

Autorizzazione al comune di Crosia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1961, registro n. 19 Interno, foglio n. 42, l'Amministrazione comunale di Crosia (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4775)

Autorizzazione al comune di Castelpoto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1961, registro n. 19 Interno, foglio n. 45, l'Amministrazione comunale di Castelpoto (Benevento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.625.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4776)

Autorizzazione al comune di Montemarciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1961, registro n. 19 Interno, foglio n. 49, l'Amministrazione comunale di Montemarciano (Ancona) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 20.800.000, per la copertura del disavano economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4778)

Autorizzazione al comune di Monte Vidon Corrado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1961, registro n. 19 Interno, foglio n. 52, l'Amministrazione comunale di Monte Vidon Corrado (Ascoli Piceno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4777)

Autorizzazione al comune di Cellara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1961, registro n. 19 Interno, foglio n. 41, l'Amministrazione comunale di Cellara (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.515.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4779)

Autorizzazione al comune di Pannarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1961, registro n. 19 Interno, foglio n. 39, l'Amministrazione comunale di Pannarano (Benevento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4780)

Autorizzazione al comune di Santa Croce del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1961, registro n. 19 Interno, foglio n. 94, l'Amministrazione comunale di Santa Croce del Sannio (Benevento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 7.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945. n. 51.

(4781)

Autorizzazione al comune di Latiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1961, registro n. 19 Interno, foglio n. 38, l'Amministrazione comunale di Latiano (Brindisi) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 51.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4782)

Autorizzazione al comune di San Michele Salentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1961, registro n. 19 Interno, foglio n. 95, l'Amministrazione comunale di San Michele Salentino (Brindisi) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 21.170.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4783)

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (10 luglio 1961) il Bollettino nazionale n. 175 contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo collettivo nazionale di lavoro 5 luglio 1960 per il trattamento economico e normativo del personale impiegatizio ed operaio dipendente da imprese di spedizione, anche se denominate transitarie e doganali, dalle agenzie di corrieri, dai corrieri e dalle imprese di autotrasporto che esercitano promiscuamente attività di trasporto e di spedizione.

2. — Accordo collettivo nazionale di lavoro 7 luglio 1960 per il trattamento economico e normativo del personale impiegatizio ed operaio alle dipendenze delle agenzie marittime raccomandatarie, agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi.

3. — Contratto collettivo nazionale di lavoro 14 luglio 1960 per il personale impiegatizio ed operaio alle dipendenze delle imprese di autotrasporto merci per conto terzi che esercitano esclusivamente attività di vettore a carichi completi e non su linee prefissate (completisti, cisternisti, ribaltabilisti, anche padroncini).

4. — Accordo collettivo nazionale di lavoro 14 luglio 1960 per il trattamento economico e normativo del personale impiegatizio ed operaio dipendente da imprese di autotrasporto merci per conto di terzi che esercitano esclusivamente attività di vettore a carichi completi e non su linee prefissate (completisti, anche padroncini).

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (10 luglio 1961) il Bollettino nazionale n. 176, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo nazionale di lavoro 27 luglio 1960 per gli impiegati e commessi dipendenti da imprese di assicurazione.

2. — Contratto collettivo nazionale di lavoro 28 luglio 1960 per la disciplina dei rapporti fra imprese di assicurazione e personale addetto alla organizzazione produttiva e alla produzione.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (10 luglio 1961) il Bollettino nazionale n 177 contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo nazionale di lavoro 25 ottobre 1957 per i lavoratori dipendenti dalle aziende private del gas.

Il Ministro: SULLO

(4545)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (16 giugno 1961) il Bollettino n. 14 della provincia di Catanzaro, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo di lavoro 23 novembre 1959 per la mano d'opera addetta alla raccolta ed alla lavorazione delle olive per l'annata olearia 1959-1960.

2. — Accordo 25 novembre 1959 per gli addetti alla campagna olearia 1959-60 della provincia di Catanzaro.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (16 giugno 1961) il Bollettino n. 16 della provincia di Catanzaro, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 26 aprile 1960, integrativo dell'Accordo nazionale del 12 agosto 1959 di rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 13 marzo 1957 per i dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema teatrali della provincia di Catanzaro.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (16 giugno 1961) il Bollettino n. 17 della provincia di Catanzaro, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo di lavoro 2 luglio 1960 per gli operai dipendenti da aziende esercenti la trebbiatura meccanica dei cereali per conto di terzi nella provincia di Catanzaro da valere per la campagna di trebbiatura 1960.

Il Ministro: SULLO

(4546)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 giugno 1961) il Bollettino n. 36 della provincia di Napoli, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo salariale 25 luglio 1960 per i dipendenti da aziende commerciali della provincia di Napoli.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 giugno 1961) il Bollettino n. 37 della provincia di Napoli, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo economico 20 settembre 1959 per i dipendenti degli esercizi cinematografici e cinema-teatro della provincia di Napoli.

Il Ministro: SULLO

(4547)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (23 giugno 1961) il Bollettino n. 3 della provincia di Caltanissetta, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 1° agosto 1960 sul conglobamento per i dipendenti di aziende commerciali della provincia di Caltanissetta.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (27 giugno 1961) il Bollettino n. 4 della provincia di Caltanissetta, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 26 marzo 1960 integrativo al contratto nazionale 12 agosto 1959 da valere per i dipendenti dagli esercizi cinematografici e cine-teatrali dei Comuni della provincia di Caltanissetta escluso il capoluogo.

Il Ministro: SULLO

(4548)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 giugno 1961) il Bollettino n. 17 della provincia di Taranto, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1 — Contratto 20 luglio 1960 integrativo al Contratto nazionale collettivo di lavoro per il personale salariato dipendente da alberghi, pensione e locande della provincia di Taranto.

2. — Accordo 22 luglio e 2 agosto 1960 integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 29 settembre 1959 per il personale salariato dipendente da alberghi, pensione e locande della provincia di Taranto.

Il Ministro: SULLO

(4549)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (24 maggio 1961) il Bollettino n. 24 della provincia di Bologna, contenente i sottoindicati accordi publicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo aggiuntivo di contingenza 6 maggio 1946 per il personale della Cassa di risparmio in Bologna.

2 — Accordo di contingenza 14 gennaio 1946 per il personale della Cassa di risparmio in Bologna.

3. — Accordo aggiuntivo concernente il trattamento degli ufficiali esattoriali e dei messi notificatori dipendenti dalla Cassa di risparmio in Bologna (allegato all'accordo di contingenza 14 gennaio 1946).

4. — Accordo aggiuntivo portante norme speciali per gli operai, guardie notturne e personale di fatica in servizio presso la Cassa di risparmio in Bologna (allegato all'accordo di contingenza 14 gennaio 1946).

5. — Accordo collettivo di lavoro 16 gennaio 1946 per il trattamento economico del personale dipendente dal Monte di Bologna e aziende dipendenti (Banca, Pegni, Agenzia, Esattoria, Tesoreria, Ricevitoria, Magazzini generali).

Il Ministro: SULLO

(4550)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (23 giugno 1961) il Bollettino n. 17 della provincia di Brescia, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 29 febbraio 1960 per l'annata 1959-60 relativo al Contratto collettivo di lavoro per i salariati fissi addetti alle aziende agricole della provincia di Brescia.

2. — Accordo 10 marzo 1960 per l'annata 1959-60 relativo al Contratto collettivo di lavoro per i salariati fissi addetti alle aziende agricole della provincia di Brescia.

Il Ministro: SULLO

(4551)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (31 maggio 1961) il Bollettino n. 2 della provincia di Nuoro, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 29 dicembre 1951 per la disciplina collettiva dei rapporti di lavoro dei braccianti avventizi dipendenti da aziende agricole in provincia di Nuoro.

Il Ministro: SULLO

(4713)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (8 luglio 1961) il Bollettino n. 18 della provincia di Brescia, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo salarale 21 giugno 1960 integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 12 agosto 1959 da valere per i dipendenti da esercizi cinematografici e cinema-teatrali della provincia di Brescia.

Il Ministro: SULLO

(4714)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (25 giugno 1961) il Bollettino n. 6 della provincia di Bergamo, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo provinciale 30 dicembre 1959 integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai edili della provincia di Bergamo.

2. — Contratto collettivo di lavoro 6 giugno 1960 per gli operai addetti all'industria delle pietre Coti della provincia di Bergamo.

3. — Accordo salariale 29 marzo 1960 relativo alle retribuzioni dei dipendenti da esercizi cinematografici e cinema-teatrali per la provincia di Bergamo.

4. — Accordo salariale 11 novembre 1959 per aumento tariffe di quintalato di cui all'art. 3 del Contratto integrativo provinciale 27 febbraio 1958 relativo alla provincia di Bergamo.

5. — Accordo 22 luglio 1960 per la determinazione dei minimi stipendiali per i farmacisti laureati o diplomati della provincia di Bergamo.

Il Ministro: SULLO

(4715)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 giugno 1961) il Bollettino n. 37 della provincia di Parma, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 1° marzo 1960 per la determinazione dei minimi di retribuzione per i dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali della provincia di Parma (capoluogo escluso) nonchè dai piccoli esercizi di Parma e provincia.

2. — Accordo 22 giugno 1960 per la determinazione della festività di cui all'art. 16 (parte operai) del Contratto collettivo nazionale di lavoro 12 agosto 1959 per i dipendenti da esercizi cinematografici e cinema-teatrali della provincia di Parma.

Il Ministro: SULLO

(4716)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA'

Concorso per esami, riservato agli assistenti universitari ordinari, a nove posti di medico provinciale di 2ª classe in prova, nella carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità ad integrazione del concorso per esami a medico provinciale di 2ª classe in prova che sarà bandito entro il 1961.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, relativa allo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta norme ai fini dell'applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349;

Considerato che alla data del 30 novembre 1960 erano disponibili, nella carriera direttiva dei medici provinciali ottantotto posti;

Che un decimo di essi deve essere conferito per concorso riservato agli assistenti universitari ordinari aggiungendovi la frazione di posto di 0,5 accantonata;

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica del 2 aprile 1957, che approva i programmi di esame per la qualifica iniziale della carriera direttiva dei medici provinciali, nonchè l'art. 7, comma quarto, della legge 18 marzo 1958, n. 349, e l'art. 4, commi secondo e terzo del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che limitano il programma di esame per gli assistenti alle prove pratiche ed alla prova orale del concorso pubblico alla qualifica iniziale della carriera di che trattasi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 268, con il quale vengono fissate norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso e requisiti per l'ammissione

Per l'attuazione dell'art. 7, comma quarto, della legge 18 marzo 1958, n. 349, è indetto un concorso a nove posti di medico provinciale di 2ª classe in prova, nella carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità.

Detto concorso è riservato agli assistenti universitari ordinari che:

1) siano stati nominati assistenti universitari ordinari in igiene a seguito di concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 14 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, o dall'art. 4 del decreto-legge 4 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato con legge 24 giugno 1950, n. 465,

2) abbiano prestato servizio effettivo e lodevole di assistente ordinario per almeno cinque anni, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 2.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte in conformità del modello allegato, dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo-data apposto dal Ministero.

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute dopo il termine sopraindicato, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine suddetto.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda, oltre al propria nome e cognome:

a) la data ed il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate, specificandole in caso affermativo ed indicando se siano intervenuti amnistia, condono, indulto o perdono giuziale;

e) di non essere stati esclusi dall'elettorato attivo politico;

f) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e la indicazione dell'anno e dell'Università in cui esso è stato conseguito;

g) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero il certificato di abilitazione provvisoria, con l'indicazione dell'Università e dell'anno in cui sono stati, rispettivamente, conseguiti o rilasciati;

h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione;

l) la lingua estera prescelta per la prova obbligatoria e quella o quelle prescelte per le eventuali prove facoltative;

m) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni, le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione, o di dispensa, o di decadenza, ai sensi dell'art. 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa e leggibile indicazione del recapito dei candidati, i quali hanno l'obbligo di comunicare al Ministero, tempestivamente, le eventuali variazioni del recapito stesso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario, in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta oppure mancata o tardiva comunicazione delle variazioni dell'indirizzo indicato nella domanda, ovvero in caso di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma dei candidati, apposta in calce alla domanda, deve portare il visto del rettore

Art. 3.

Commissione di esame

Il concorso sarà giudicato dalla medesima Commissione esaminatrice del concorso a medico provinciale di 2ª classe in prova che sarà bandito entro il 1961.

Art. 4.

Programma di esame e valutazione delle prove

Il concorso comprende prove pratiche ed orali, secondo il programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Tanto le prove pratiche, quanto quelle orali, avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data comunicazione della data e della sede di svolgimento delle prove pratiche e di quella orale nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinunzia al concorso.

Le prove pratiche e la prova orale non si intendono superate se i candidati non ottengano almeno la votazione di sette decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è stabilita sommando la media dei voti riportati nelle prove pratiche ed il voto ottenuto nella prova orale.

E' in facoltà di ciascun candidato dichiarare, nel testo della domanda, di essere pronto a sostenere la prova orale

anche sopra altre lingue estere, in aggiunta a quella di obbligo. In tal caso la Commissione provvede a sottoporre il candidato ai relativi esperimenti di esame e, se questi abbiano esito favorevole, aggiungerà un punteggio pari ad un decimo della valutazione riportata in ciascuna prova.

Art. 5.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale affari amministrativi e del personale, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti, per dimostrare il possesso dei titoli stessi, redatti nella forma prescritta dalle vigenti disposizioni.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisi i dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, fissato nel precedente art. 2, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Gli aspiranti dovranno, inoltre, esibire copia dello stato di servizio, in bollo da L. 200, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori dovranno far pervenire all'ufficio di cui sopra, entro il termine perentorio di trenta giorni, dal ricevimento della apposita comunicazione, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) certificato del rettore, in carta da bollo da L. 100, attestante la conseguita nomina in seguito a concorso ad assistente universitario ordinario. Per i candidati nominati ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 e successive modificazioni, detto certificato deve essere rilasciato, in carta da bollo da L. 200, dal Ministero della pubblica istruzione;

2) certificato del rettore, in carta da bollo da L. 100, attestante che il candidato ha prestato effettivo e lodevole servizio per almeno cinque anni;

3) titolo di studio, in originale o copia autenticata da notaio;

4) certificato medico, in carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra od assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) debbono essere di data non anteriore a tre mesi dal ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati per prendere parte a concorsi banditi dall'Amministrazione della sanità ovvero da altre Amministrazioni.

Art. 6.

Graduatoria del concorso e nomina dei vincitori

La graduatoria dei candidati che avranno superato tutte le prove, e tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziali, previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Essa verrà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I vincitori saranno assunti in qualità di medici provinciali di 2ª classe in prova nella carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità, con la stessa decorrenza dei vincitori del concorso pubblico, che sarà bandito ed espletato entro il 1961, ed inseriti in ruolo nell'ordine ottenuto rapportando proporzionalmente il punteggio del concorso riservato a quello del concorso pubblico.

Ove quest'ultimo non sia bandito ovvero non venga espletato entro il 1° novembre 1961, la decorrenza della nomina dei vincitori del presente concorso non potrà essere posteriore suddetta data.

Al termine del periodo di prova, non inferiore a sei mesi, i vincitori, conseguiranno la nomina in ruolo, se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione; in caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, saranno corrisposti il trattamento economico iniziale della carriera, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti, per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1961

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1961
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 215. — MOFFA

PROGRAMMA DI ESAME

Prove pratiche:

1) clinica medica: esame di un infermo e riconoscimento della malattia;

2) prove di laboratorio:

a) prelevamento di campioni ed esame microscopico e batteriologico di acqua potabile.

b) prelevamento di sangue e di materiali patologici vari ed esecuzione delle prove microscopiche, batteriologiche e biologiche dirette ad accertare la diagnosi delle principali malattie;

c) riconoscimento dei più importanti parassiti animali;

d) saggi chimici, ricerche microscopiche e giudizio igienico intorno alla genuità e conservazione delle principali sostanze alimentari (carne, latte e derivati, farine, mais, olii, vini, alcool) ed alla salubrità delle acque potabili e dell'aria atmosferica;

e) prova fisica applicata all'igiene (idrometria, barometria, fotometria).

Prova orale:

a) le materie delle prove scritte;

b) statistica e demografia:

valori segnaleteci della distribuzione e del movimento di un fenomeno (media aritmetica semplice e penderata, distribuzione in seriazione, curva binominale, mediana, scostamento medio e scostamento quadrativo medio, rette interpolate, indici di variabilità), valori segnaleteci dei rapporti tra vari fenomeni (numeri indici, rapporti di composizione e di derivazione e indici di covariazione), prove di significatività, rappresentazione grafiche;

stato di movimento della popolazione, censimenti, nascite (quozienti di nuzialità, fecondità e natalità); le morti (quozienti di mortalità, mortalità specifiche, abortività e natimortalità, mortalità infantile, mortalità materna); tavole di mortalità, curva di sopravvivenza, durata normale della vita, vita media e probabilità di morte, vita probabile, quozienti di letalità, morbosità e morbilità;

c) nozioni generali sull'ordinamento amministrativo e sanitario della Repubblica;

d) lingua estera obbligatoria ed eventuale facoltativa: conversazione, lettura e traduzione a vista, in italiano, di un brano da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco, spagnolo a scelta del candidato.

SCHEMA DELLA DOMANDA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . (prov. di . . . .)
il . . . residente in . . (prov. di .)
in via . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a nove posti di medico provinciale di 2ª classe in prova, riservato agli assistenti di ruolo di Università o di Istituti di istruzione universitaria.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

a) di essere assistente di ruolo, per effetto di nomina in seguito a concorso, ai sensi . dalla data del . .;

b) di avere prestato servizio, da almeno cinque anni, quale assistente di igiene;

c) di essere cittadino italiano;

d) di non essere stato escluso dall'elettorato attivo politico;

e) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di .

f) di non aver riportato condanne penali;

g) di essere in possesso del diploma di laurea di medicina e chirurgia, rilasciato in data . . dall'Università di .

h) di essere in possesso del diploma (o del certificato) di abilitazione all'esercizio professionale, conseguito (o rilasciato) presso l'Università di .

i) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione .

l) di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione;

m) di scegliere, per la prova obbligatoria, la lingua . . . . e per qualle facoltative la lingua (o le lingue) . . . . .

Data e firma . . . .

Servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e cause di risoluzione dei precedenti, eventuali rapporti di pubblico impiego . . . .

Data e firma . . . . .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate le comunicazioni . . . .

(3653) Visto: *Il Rettore*

Concorso per esami, riservato agli assistenti universitari ordinari, a tre posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova, nella carriera direttiva dei veterinari del Ministero della sanità, ad integrazione del concorso per esami a veterinario provinciale di 3ª classe in prova che sarà bandito entro il 1961.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità.

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, relativa allo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta norme ai fini della applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349;

Considerato che alla data del 30 novembre 1960 erano disponibili, nella carriera direttiva dei medici provinciali, ventinove posti;

Che un decimo di essi deve essere conferito per concorso riservato agli assistenti universitari ordinari aggiungendovi la frazione di posto di 0,2 accantonata;

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica del 2 aprile 1957, che approva i programmi di esami per la qualifica iniziale della carriera direttiva dei veterinari provinciali, nonchè l'art. 7, comma quarto, della legge 18 marzo 1958, n. 349 e l'art. 4, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che limitano il programma di esami per gli assistenti alle prove pratiche ed alla prova orale del concorso pubblico alla qualifica iniziale della carriera di che trattasi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 268, con il quale vengono fissate norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione,

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso e requisiti per l'ammissione

Per l'attuazione dell'art. 7, comma quarto, della legge 18 marzo 1958, n. 349, è indetto un concorso a tre posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova, nella carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità.

Detto concorso è riservato agli assistenti universitari ordinari che:

1) siano stati nominati assistenti universitari ordinari in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria, igiene zootecnica, a seguito di concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 14 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, o dell'art. 4 del decreto-legge 4 maggio 1948, n. 1192, ratificato e modificato con legge 24 giugno 1950, n. 465;

2) abbiano prestato servizio effettivo e lodevole di assistente ordinario per almeno cinque anni, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 2.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte in conformità del modello allegato, dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo data apposto dal Ministero.

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute dopo il termine sopraindicato, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine suddetto.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda, oltre al proprio nome e cognome:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate, specificandole in caso affermativo ed indicando se siano intervenuti amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

e) di non essere stati esclusi dall'elettorato attivo politico;

f) il possesso del diploma di laurea in medicina veterinaria e l'indicazione dell'anno e dell'Università in cui esso è stato conseguito;

g) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero del certificato di abilitazione provvisoria, con l'indicazione dell'Università e dell'anno in cui sono stati, rispettivamente, conseguiti o rilasciati;

h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione;

l) la lingua estera prescelta per la prova obbligatoria e quella o quelle prescelte per le eventuali prove facoltative;

m) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni, le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere incorsi in provvedimenti, di destituzione, o di dispensa, o di decadenza, ai sensi dell'art. 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa e leggibile indicazione del recapito dei candidati, i quali hanno l'obbligo di comunicare al Ministero, tempestivamente, le eventuali variazioni del recapito stesso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario, in caso di dispersione

di comunicazioni dipendenti da inesatta oppure mancata o tardiva comunicazione delle variazioni dell'indirizzo indicato nella domanda, ovvero in caso di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma dei candidati, apposta in calce alla domanda, deve portare il visto del rettore.

Art. 3.

Commissione di esame

Il concorso sarà giudicato dalla medesima Commissione esaminatrice del concorso a veterinario provinciale di 3ª classe in prova che sarà bandito entro il 1961.

Art. 4.

Programma di esame e valutazione delle prove

Il concorso comprende prove pratiche ed orali, secondo il programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Tanto le prove pratiche, quanto quelle orali, avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data comunicazione della data e della sede di svolgimento delle prove pratiche e di quella orale nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso. Le prove pratiche e la prova orale non si intendono superate se i candidati non ottengano almeno la votazione di sette decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è stabilita sommando la media dei voti riportati nelle prove pratiche ed il voto ottenuto nella prova orale.

E' in facoltà di ciascun candidato dichiarare, nel testo della domanda, di essere pronto a sostenere la prova orale anche sopra altre lingue estere, in aggiunta a quella di obbligo. In tal caso la Commissione provvede a sottoporre il candidato ai relativi esperimenti di esame e, se questi abbiano esito favorevole, aggiungerà un punteggio pari ad un decimo della valutazione riportata in ciascuna prova.

Art. 5.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina dovranno far pervenire al Ministero della sanità Direzione generale degli affari amministrativi e del personale, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione i documenti prescritti, per dimostrare il possesso dei titoli stessi, redatti nella forma prescritta dalle vigenti disposizioni.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile della presentazione delle domande di ammissione al concorso, fissato nel precedente art. 2, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Gli aspiranti dovranno, inoltre, esibire copia dello stato di servizio, in bollo da L. 200, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori dovranno far pervenire all'ufficio di cui sopra, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) certificato del rettore, in carta da bollo da L. 100, attestante la conseguita nomina in seguito a concorso ad assistente universitario ordinario. Per i candidati nominati ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1172, e successive modificazioni, detto certificato deve essere rilasciato, in carta da bollo da L. 200, dal Ministero della pubblica istruzione;

2) certificato del rettore, in carta da bollo da L. 100, attestante che il candidato ha prestato effettivo e lodevole servizio per almeno cinque anni;

3) titolo di studio, in originale o copia autenticata dal notaio;

4) certificato medico, in carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, e per la natura e grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni ed alla sicurezza degli impianti.

I documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) debbono essere di data non anteriore a tre mesi dal ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati per prendere parte a concorsi banditi dall'Amministrazione della sanità ovvero da altre Amministrazioni.

Art. 6.

Graduatoria del concorso e nomina dei vincitori

La graduatoria dei candidati, che avranno superato tutte le prove, tenuto conto delle precedenze o dei benefici di carattere preferenziali, previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale, e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Essa verrà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I vincitori saranno assunti in qualità di veterinari provinciali di 3ª classe in prova, nella carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità, con la stessa decorrenza dei vincitori del concorso pubblico, che sarà bandito ed espletato entro il 1961, ed inseriti in ruolo nell'ordine ottenuto rapportando proporzionalmente il punteggio del concorso riservato a quello del concorso pubblico.

Ove quest'ultimo non sia bandito ovvero non venga espletato entro il 1° novembre 1961, la decorrenza della nomina dei vincitori del presente concorso non potrà essere posteriore alla suddetta data.

Al termine del periodo di prova, non inferiore a sei mesi, i vincitori conseguiranno la nomina in ruolo, se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione; in caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, saranno corrisposti il trattamento economico iniziale della carriera, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1961

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1961
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 214. — MOFFA

PROGRAMMA DI ESAME

Prova pratica:

1) prova di laboratorio, consistente nella diagnosi delle principali malattie trasmissibili degli animali;

2) ispezione delle carni fresche e preparate e degli altri alimenti di origine animale;

3) accertamento clinico su animale infetto e sospetto di malattie trasmessibili.

Prova orale:

a) etiologia, epizoologia, patogenesi, sintomatologia, lesioni anatomopatologiche, diagnosi differenziale e sperimentale, terapia, profilassi e polizia veterinaria delle malattie trasmissibili degli animali, previste dal vigente regolamento di polizia veterinaria;

b) disinfezione e disinfestazione;

c) ispezione delle carni o preparate o degli altri alimenti di origine animale;

d) zootecnica: igiene zootecnica; alimentazione del bestiame; produzioni zootecniche; scelta dei riproduttori e metodi di riproduzione in zootecnica; fecondazione artificiale degli animali nei riguardi sanitari e zootecnici;

e) ordinamento sanitario e amministrativo della Repubblica; legislazione veterinaria;

f) lingua estera obbligatoria ed eventuali lingue facoltative: conversazione, lettura e traduzione a vista di un brano di natura tecnica da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco, spagnolo.

SCHEMA DELLA DOMANDA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (prov. di . . . .) il . . . . residente in . . (prov. di . . . .) in via . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a tre posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova, riservato agli assistenti di ruolo di Università o di Istituti di istruzione universitaria.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

a) di essere assistente di ruolo, per effetto di nomina a seguito di concorso, ai sensi . . . . . dalla data del .

b) di aver prestato servizio, da almeno cinque anni, quale assistente in . . . ;

c) di essere cittadino italiano;

d) di non essere stato escluso dall'elettorato attivo politico;

e) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . ;

f) di non aver riportato condanne penali;

g) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina veterinaria, rilasciato in data . . . . dalla Università di . ;

h) di essere in possesso del diploma (o del certificato) di abilitazione all'esercizio professionale, conseguito (o rilasciato) presso l'Università di . . ;

i) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione . . ;

l) di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione;

m) di scegliere, per la prova obbligatoria, la lingua . . . . . e per quelle facoltative le lingue . . . . .

Data e firma . . . .

Servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e cause di risoluzione dei precedenti, eventuali rapporti di pubblico impiego

Data e firma .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate le comunicazioni . . . .

Visto: *Il Rettore*

(3652)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 15 maggio 1961, che bandisce un concorso per titoli per il reclutamento di 396 allievi ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166, del 7 luglio 1961, pag. 2603, all'11° rigo dell'art. 5, in luogo «... presso le scuole dell'Accademia militare ...», leggasi «... presso le scuole dell'Aeronautica militare ...».

(4680)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di concorso a quindici posti, aumentati a cinquanta, di *ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore* dell'agricoltura, carriera direttiva.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885 e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Considerato il fabbisogno del personale nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura in relazione alle esigenze di servizio

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quindici posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in scienze agrarie;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

g) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*) del testo unico citato nelle premesse.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi - Roma, via XX Settembre n. 20, entro il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

3) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo articolo 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

4) il titolo di studio posseduto;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il limite massimo di età di 32 anni di cui al precedente articolo 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per i concorrenti che beneficiano delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valore militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra;

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 45 anni per i candidati mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate, nonchè per gli invalidi per servizio.

Non sono però ammessi al beneficio dell'elevazione indicata gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa.

La predetta elevazione non spetta inoltre agli invalidi per servizio affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari e per gli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività di servizio, sia cessati per ragioni non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, rispettivamente, di un periodo eguale e di un periodo pari alla metà di quello prestato in qualità di assistente.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), ed ai commi secondo e terzo sono cumulabili purchè complessivamente non si superi i quaranta anni di età.

Non è prescritto alcun limite di età per gli impiegati statali dei ruoli ordinari e dei ruoli aggiunti, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi a' sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite massimo di età è 45 anni.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alle prove orali riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerle almeno venti giorni prima.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Per essere ammessi alle singole prove, i candidati dovranno esibire un valido documento di identificazione.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso la Commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie (invalidi di guerra e categorie assimilate, invalidi per servizio, combattenti e categorie assimilate o, in mancanza di questi, orfani di guerra e categorie assimilate e figli degli invalidi di guerra aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria).

Le riserve di posti derivanti dalle precedenze sopra cennate non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Se in relazione a tale limite si imporrà una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa verrà attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti attestanti l'eventuale possesso di titoli di preferenza o di precedenza di cui alle lettere che seguono:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari e civili, per fatto di guerra e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione centrale degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce della invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa munita di bollo da L. 100, rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotografica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra, la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 31 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato in carta bollata da L. 100, rilasciato dal Ministero della difesa a' sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

f) i profughi: una attestazione in bollo da L. 100, del prefetto della Provincia che ha provveduto allo accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del Prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: un certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, in bollo da L. 100;

h) gli orfani dei caduti per servizio: un certificato in bollo da L. 100, del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati per serevizio: un certificato in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valore militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate, o dei caduti per servizio: un certificato in carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato: un certificato in tal senso rilasciato su carta bollata da L. 100, dall'Amministrazione di dipendenza;

o) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: lo stato di famiglia in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 8.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

Gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i sottoelencati documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficio di stato civile del Comune di origine o del Comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente articolo 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi a' sensi dell'articolo 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato in bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro.

2. Diploma originale del titolo di studio o copia in bollo da L. 200, autenticata da notaio. Per il caso che il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentita la presentazione del certificato-diploma, contenente l'annotazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino al rilascio di questo ultimo. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

3. Il certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

4. Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

5. Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale.

6. Copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, in bollo da L. 200, rilasciato dalla competente autorità militare. Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato in bollo da L. 100, dal sindaco del Comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune o, se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto.

7. Certificato medico su carta bollata da L. 100, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi per servizio, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere la descrizione delle condizioni attuali dello invalido risultanti dall'esame obbiettivo e la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o dei ruoli aggiunti potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dalla propria Amministrazione, in bollo da L. 200, il titolo di studio ed il certificato medico.

Per i candidati che si trovino in servizio militare il certificato medico, il certificato di godimento dei diritti politici e la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare potranno essere sostituiti da un'unica dichiarazione rilasciata, su carta bollata da L. 100, dal comandante del corpo di appartenenza, attestante la buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego.

I profughi dei territori di confine di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che abbiano presso altri uffici pubblici atti e documenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le situazioni di fatto da comprovare, possono produrre copie di tali documenti od atti autenticate dagli stessi uffici pubblici od anche far riferimento a quei documenti o atti indicanti l'autorità che li ha rilasciati e l'ufficio pubblico che li conserva. Gli stessi profughi possono inoltre presentare documenti diversi da quelli prescritti purchè dal Ministero possano essere riconosciuti idonei.

Per tutti gli altri candidati non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

I documenti che la legge sul bollo, consente agli indigenti di presentare in carta libera dovranno contenere gli estremi dell'attestazione di indigenza rilasciata dal sindaco del Comune o dall'autorità di pubblica sicurezza.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata. Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto il periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 febbraio 1961

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1961
Registro n. 11, *foglio n.* 173. — PALADINI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prove scritte:

1. Agronomia e coltivazioni erbacee e arboree.
2. Economia e politica agraria, estimo rurale.
3. Zootecnia.

Prova orale:

1. Le materie delle prove scritte.
2. Industrie agrarie.
3. Costruzioni rurali, meccanica agraria, idraulica agraria.
4. Principi di diritto agrario; legislazione agraria con particolare riguardo a quella sulla bonifica, sulla colonizzazione e sui miglioramenti fondiari.

Aumento da quindici a cinquanta dei posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva, messi a concorso con decreto ministeriale 23 febbraio 1961.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1961, registro n. 11, foglio n. 173, con il quale è stato indetto un concorso a quindici posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore della agricoltura, carriera direttiva;

Considerate le vacanze che si sono verificate nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura dopo l'emanazione del decreto citato e quelle che sono previste nel semestre in dipendenza di collocamenti a riposo di ufficio;

Visto l'art. 3 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Valutato l'effettivo fabbisogno di personale in relazione alle accertate esigenze del servizio;

Decreta:

I posti messi a concorso con decreto ministeriale in data 23 febbraio 1961, nella qualifica iniziale del ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva, sono aumentati da quindici a cinquanta.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 maggio 1961

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1961
Registro n. 16 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 187. — PALADINI

(4309)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario delle prove scritte del concorso a venticinque posti di segretario (ragioniere) indetto con decreto ministeriale 29 dicembre 1960.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1960, n. 2648, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a venticinque posti di segretario (ragioniere) in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Delibera:

Le prove scritte del pubblico concorso a venticinque posti di segretario (ragioniere), citato nelle premesse, avranno luogo in Roma, alle ore 7 dei giorni 13 e 14 settembre 1961 presso il Palazzo arte moderna (od ovest), zona E.U.R., piazza Guglielmo Marconi.

Roma, addì 20 luglio 1961

Il direttore generale: RISSONE

(4854)

Diario delle prove scritte del concorso a millequattrocento posti di assistente di stazione, presso il compartimento di Roma, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1419, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli a millequattrocento posti di assistente di stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Delibera:

Le prove scritte del pubblico concorso a millequattrocento posti di assistente di stazione, citato nelle premesse, per i posti riservati al compartimento di Roma, avranno luogo in Roma, alle ore 15 dei giorni 11 e 12 settembre 1961 presso il Palazzo arte moderna (od ovest), zona E.U.R., piazza Guglielmo Marconi.

Roma, addì 20 luglio 1961

(4855) *Il direttore generale*: RISSONE

Diario delle prove scritte, presso il compartimento di Roma, del concorso a cinquecento posti di conduttore, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1420, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli a cinquecento posti di conduttore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Delibera:

Le prove scritte del pubblico concorso a cinquecento posti di conduttore, citato nelle premesse, per i posti riservati al compartimento di Roma, avranno luogo in Roma, alle ore 15 dei giorni 13 e 14 settembre 1961 presso il Palazzo arte moderna (od ovest), zona E.U.R., piazza Guglielmo Marconi.

Roma, addì 20 luglio 1961

(4856) *Il direttore generale*: RISSONE

Diario delle prove scritte del concorso a duecento posti di segretario amministrativo, indetto con decreto ministeriale 29 dicembre 1960.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1960, n. 2649, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a duecento posti di segretario in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Delibera:

Le prove scritte del pubblico concorso a duecento posti di segretario amministrativo, citato nelle premesse, avranno luogo in Roma, alle ore 7 dei giorni 11 e 12 settembre 1961 presso il Palazzo arte moderna (od ovest), zona E.U.R., piazza Guglielmo Marconi.

Roma, addì 20 luglio 1961

Il direttore generale: RISSONE

(4857)

Rettifica delle sedi scolastiche presso le quali si svolgeranno, nel compartimento di Cagliari, le prove scritte dei concorsi a millequattrocento posti di assistente di stazione ed a cinquecento posti di conduttore, indetti con i decreti ministeriali 1419 e 1420 del 12 ottobre 1960.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1420, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a *cinquecento posti di conduttore in prova* nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14 del 17 gennaio 1961;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1419, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a millequattrocento posti di assistente di stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14 del 17 gennaio 1961;

Viste le proprie delibere numeri 4 e 5 in data 1° luglio 1961 con le quali sono stati approvati i diari di esame dei concorsi sopra citati;

Delibera:

Per sopravvenuta indisponibilità dei locali specificati nelle citate delibere numeri 4 e 5, le prove scritte dei pubblici concorsi sopra indicati, per i posti riservati al compartimento di Cagliari, avranno luogo presso le seguenti nuove sedi scolastiche in Cagliari:

Concorso a cinquecento posti di conduttore, ore 8 dei giorni 26 e 27 agosto 1961 presso:

1. Istituto magistrale statale, via Carboni Boi n. 7.
2. Istituto tecnico industriale, via S. Lucifero n. 76.

Concorso a millequattrocento posti di assistente di stazione, ore 8 dei giorni 28 e 29 agosto 1961 presso:

1. Istituto magistrale statale, via Carboni Boi n. 7.
2. Istituto tecnico industriale, via S. Lucifero n. 76.

Roma, addì 20 luglio 1961

Il direttore generale: RISSONE

(4858)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7507 in data 31 dicembre 1960, con cui è stato indetto il pubblico concorso per posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso alla data del 30 novembre 1960;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Vista la terna di nominativi di primari ospedalieri proposta dall'Ordine dei medici chirurghi della Provincia;

Viste le terne di nominativi di medici condotti proposte dai Comuni interessati;

Visto l'art. 68 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265 delle leggi sanitarie;

Visti gli articoli 35, 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso alla data del 30 novembre 1960 è così composta:

Presidente:
Donadoni dott. Mario, vice prefetto.

Componenti:
Iervolino dott. Paolo, medico provinciale;
Cassano prof. Antonio, libero docente di clinica e patologia medica dell'Università di Roma;
Grifi dott. Mario, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Campobasso;
Sedati dott. Giuseppe, medico condotto.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Aldo Camporota consigliere di 1ª classe della prefettura di Campobasso.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Campobasso.

Il presente decreto sarà pubblicato altresì nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Campobasso.

Campobasso, addì 14 luglio 1961

(4724) *Il medico provinciale*: IERVOLINO

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti gli atti del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1957;

Visto che la condotta del comune di Scala, dopo l'assegnazione della ostetrica Parlato Giuseppina alla condotta di Maiori, è rimasta vacante;

Considerato che la predetta condotta va assegnata tenendo presenti i criteri di cui all'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

A parziale modifica del decreto 90627 del 17 novembre 1960;

Decreta:

L'ostetrica Cuomo Iolanda è assegnata alla condotta ostetrica del comune di Scala.

Salerno, addì 17 luglio 1961

Il medico provinciale: GAGLIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti gli atti del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1957;
Visto che la condotta ostetrica del comune di Padula è rimasta vacante a seguito delle successive rinunzie da parte delle vincitrici;
Considerato che la predetta sede va assegnata tenendo presenti i criteri di cui all'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
A parziale modifica del decreto;

Decreta:

L'ostetrica Cerrone Wilma è assegnata alla condotta ostetrica del comune di Padula.

Salerno, addì 17 luglio 1961

Il medico provinciale: GAGLIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti gli atti del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1957;
Visto che la seconda condotta ostetrica del comune di Vietri sul Mare è rimasta vacante a seguito della rinunzia della vincitrice;
Considerato che la predetta condotta va assegnata tenendo presenti i criteri stabiliti dall'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
A parziale modifica del decreto 90627 del 17 novembre 1960:

Decreta:

L'ostetrica D'Antonio Elena è assegnata alla seconda condotta ostetrica del comune di Vietri sul Mare.

Salerno, addì 17 luglio 1961

Il medico provinciale: GAGLIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti gli atti del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1957;
Visto che la condotta ostetrica del comune di San Mauro la Bruca è rimasta vacante a seguito delle successive rinunzie da parte delle vincitrici;
Considerato che la predetta condotta va assegnata tenendo presenti i criteri di cui all'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
A parziale modifica del decreto 99627 del 17 novembre 1960;

Decreta:

L'ostetrica Majer Adelaide viene assegnata alla condotta ostetrica del comune di San Mauro la Bruca.

Salerno, addì 17 luglio 1961

Il medico provinciale: GAGLIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti gli atti del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1957;
Visto che la condotta di Maiori è rimasta vacante a seguito della rinunzia della vincitrice;
Considerato che la predetta sede va assegnata tenendo presenti i criteri stabiliti dall'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista l'accettazione della ostetrica Parlato Giuseppina;
A parziale modifica del decreto 90627 del 17 novembre 1960;

Decreta:

L'ostetrica Parlato Giuseppina è assegnata alla condotta del comune di Maiori in sostituzione della condotta del comune di Scala dove era stata in precedenza assegnata.

Salerno, addì 17 luglio 1961

Il medico provinciale: GAGLIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti gli atti del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1957;
Visto che la condotta ostetrica nel comune di Monte San Giacomo è rimasta vacante a seguito delle successive rinunzie da parte delle vincitrici;
Considerato che la predetta condotta va assegnata tenendo presenti i criteri di cui all'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
A parziale modifica del decreto 90627 del 17 novembre 1960;

Decreta:

L'ostetrica Venturino Iole viene assegnata alla condotta ostetrica del comune di Monte San Giacomo.

Salerno, addì 17 luglio 1961

Il medico provinciale: GAGLIO

(4661)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VENEZIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Venezia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero del 15 marzo 1960, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1959;
Visti i verbali dei lavori della Commissione giudicatrice nominata con decreto n. 14655 del 18 maggio 1960;
Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 13 febbraio 1935, n. 281;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 2 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge del 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso sopracitato:

1. Neri Virgilio . . . punti 60,229
2. Garzotto Gianpiero . . . » 56,247
3. Boato Emilio Enrico . . . » 54,960
4. Senigaglia Giovanni . . . » 54,954
5. Biasio Lorenzo . . . » 54,946
6. Carlotti Giancarlo . . . » 54,550
7. Molà Onorato . . . » 54,536
8. Cruccu Luciano . . . » 54,366
9. Perinotto Sergio . . . » 54,345
10. Villani Vittorio . . . » 54,318
11. Pinni Sigismondo . . . » 53,590
12. Fraccalanza Alberto . . . » 53,556
13. Idoni Gualtiero . . . » 53,391
14. Pizzolitto Giacomo . . . » 53,240
15. Sernaglia Giancarlo . . . » 53,148
16. Rodriguez Roberto . . . » 53,043
17. Pari Bruno . . . » 53,022
18. Rampazzo Giuseppe . . . » 53,000
19. Spagnol Aldo . . . » 52,693
20. Belli Vittorio . . . » 52,670
21. Mantovani Ginaldo . . . » 52,582
22. Pasian Giacomo . . . » 52,513
23. Giunta Luciano . . . » 52,488
24. Martina Valentino . . . » 52,377
25. Duner Mario . . . » 52,343
26. Leonarduzzi Mario . . . » 52,323
27. Rossi Gabriele . . . » 52,311
28. Trillo Mario . . . » 52,062
29. Gobbato Luciano . . . » 51,879
30. Zebellin Marcello Faustolo . . . » 51,745
31. Sproccati Sanzio . . . » 51,602
32. Novelli Livio . . . » 51,295
33. Zambon Leo . . . » 51,275
34. Ripoli Renzo . . . » 51,125

35. Mioni Giovanni	punti	50,980
36. Tammeo Nicola	»	50,690
37. Rioda Giuliano	»	50,675
38. Franchini Bruno	»	50,607
39. Tagliapietra Paolo	»	50,511
40. Zagatti Gianfranco	»	50,402
41. Zanninello Giovanni	»	50,329
42. Boatto Agostino	»	50,306
43. Zambon Renzo	»	50,250
44. Soliman Ilvo	»	50,136
45. Tirindelli Roberto	»	49,950
46. Zanovello Grado	»	49,868
47. Olmeda Raffaele	»	49,789
48. Codutti Americo	»	49,750
49. Buzzoni Lucio	»	49,738
50. Grubissa Augusto	»	49,727
51. Silvestri Tullio	»	49,681
52. Costa Alcide	»	49,607
53. Bressanin Curzio	»	49,345
54. Giardini Innocenzo	»	49,318
55. Bombieri Giancarlo	»	49,272
56. Cassarà Salvatore	»	49,068
57. Sbarra Nicola	»	49,000
58. Margini Gianfranco	»	48,954
59. Busetto Luigi	»	48,874
60. Sigovini Domenico	»	48,869
61. De Pascale Nicola	»	48,750
62. Cupitò Piermario	»	48,552
63. Pistocchi Filippo	»	48,335
64. Speranzon Lino	»	48,227
65. Santoro Rocco	»	48,136
66. Vallese Pietro	»	48,022
67. Volpato Luigino	»	47,636
68. Mundo Antonino	»	47,631
69. D'Amanzo Antonio	»	47,306
70. Meneghelli Virgilio	»	47,101
71. Benozzi Lino	»	46,925
72. Prearo Angelo	»	46,261
73. Bertocco Alessandro	»	45,950
74. Ciccarello Michele	»	45,891
75. Carlotto Francesco, ammogliato, 1 figlio	»	45,704
76. Orlando Giuseppe, ammogliato	»	45,704
77. Tinelli Luigi	»	45,545
78. Fabris Romano	»	45,397
79. Ponzetto Gino	»	45,202
80. Bevilacqua Vladimiro	»	44,750
81. Tampellini Carlo	»	44,545
82. Ruggieri Salvatore	»	44,181
83. Spinello Giocondo	»	42,931
84. Papini Fernando	»	42,613
85. Pasini Simone	»	42,500
86. Milisenna Luigi	»	42,386
87. Favit Enzo	»	42,000
88. Masucci Cristoforo	»	41,909
89. Ilacqua Nicola	»	41,215
90. Bernardi Silvano	»	40,255
91. Sauro Nazario	»	39,636

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e pubblicato per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e a quello dei Comuni interessati.

Venezia, addì 6 luglio 1961

Il medico provinciale: CANALIS

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero del 6 luglio 1961, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti in Provincia al 30 novembre 1959;

Ritenuto dover provvedere all'assegnazione delle condotte ai concorrenti vincitori secondo l'ordine di graduatoria, le richieste e le preferenze espresse;

Visto il regolamento per i concorsi sanitari approvato con regio decreto 13 febbraio 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie e la legge del 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati concorrenti sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco segnate:

1) Neri Virgilio: condotta unica Strà;
2) Garzotto Gianpiero: condotta unica Pianiga;
3) Boato Emilio Enrico: 2ª condotta Scaltenigo Mirano;
4) Senigaglia Giovanni: condotta unica Fiesso d'Artico;
5) Carlotti Giancarlo: 2ª condotta Chioggia;
6) Molà Onorato: 3ª condotta Cavarzere.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Venezia, addì 11 luglio 1961

Il medico provinciale: CANALIS

(4725)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO-URBINO

Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pesaro-Urbino. (Rettifica)

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 911 del 23 giugno 1961, con il quale è stata approvata la graduatoria delle partecipanti al concorso per le condotte ostetriche vacanti al 30 novembre 1958 nella provincia di Pesaro-Urbino;

Considerato che per errore materiale al 31° posto è stata indicata la concorrente Agostini Laura Rita non compresa nella graduatoria, anzichè la concorrente Albani Maria Antonia, così come risulta dai verbali della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Attesa la necessità di procedere pertanto alla dovuta rettifica;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Al 31° posto della graduatoria delle partecipanti al concorso per le condotte ostetriche vacanti al 30 novembre 1958, dove è scritto:

Agostini Laura Rita, nubile . . punti 42,90 su 100

Deve leggersi:

Albani Maria Antonia . . . . punti 42,90 su 100

Resta fermo in ogni sua altra parte il decreto n. 911 del 23 giugno 1961 indicato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, dell'Ufficio sanitario provinciale e dei Comuni interessati.

Pesaro, 14 luglio 1961

Il medico provinciale: MORANTE

(4690)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.